



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Procedure per la concessione di contributi e condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative ai Soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 4, della Legge 125/2014

Nel realizzare le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo l'Italia assicura il rispetto dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, favorendo, in particolare, la piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, il coinvolgimento delle comunità locali, nonché il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine e garantendo l'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e ai principi dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030.

<p>I. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI SENZA FINALITA' DI LUCRO (art. 26 comma 4 L. 125/2014; art.18 DM 113/2015)</p>
--

Procedure comparative pubbliche. Principi generali

1. La concessione di contributi ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art 26, comma 3, della L. 125/2014 avviene mediante procedure comparative pubbliche (c.d. avvisi pubblici) predisposte dai competenti Uffici dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), emanate previa approvazione del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo e di cui l'AICS cura l'adeguata diffusione e pubblicità.

2. Gli elementi dell'avviso pubblico sono i seguenti:

- a) *la dotazione finanziaria e l'eventuale ripartizione in lotti;*
- b) *la descrizione sintetica dell'iter di approvazione delle iniziative;*
- c) *le modalità per la presentazione delle iniziative;*
- d) *il valore massimo del contributo richiesto e la percentuale massima che tale contributo può rappresentare sul valore totale dell'iniziativa;*
- e) *i requisiti di partecipazione dei soggetti interessati;*
- f) *la documentazione da presentare;*
- g) *i criteri di ammissibilità delle iniziative;*
- h) *i modelli e i fac-simile da utilizzare;*
- i) *il termine per la presentazione delle iniziative;*
- j) *le modalità per la predisposizione della graduatoria;*
- k) *il punteggio minimo necessario per l'ottenimento dei contributi;*
- l) *il riferimento alle modalità di gestione, erogazione e rendicontazione dell'iniziativa.*

3. I criteri di priorità nella ripartizione dei fondi sono di volta in volta definiti e resi noti nell'avviso pubblico, nel rispetto delle priorità complessive di cui all'art. 12, comma 2 della L. 125/2014.

Ammissibilità della domanda di finanziamento. Criteri generali

4. In aggiunta ai criteri di volta in volta stabiliti nell'Avviso pubblico, per essere considerate ammissibili alla procedura pubblica di selezione le iniziative devono prevedere:

- a. la realizzazione di specifiche iniziative indirizzate a destinatari chiaramente identificati e individuati;
- b. la partecipazione di una controparte locale disponibile ad assumere la responsabilità della futura gestione di quanto realizzato e pienamente coinvolta in ogni fase dell'iniziativa, dall'ideazione alla realizzazione e al monitoraggio.

5. Le iniziative devono avere l'avallo di una lettera di gradimento delle autorità del Paese partner. Per Autorità del Paese si intendono le Autorità centrali (Governo o singoli ministeri), le articolazioni locali del Governo centrale (prefetture, governatorati ecc.) o le istituzioni locali (regioni, province, municipalità ecc.). Ove la situazione politica o di sicurezza nel Paese renda impossibile acquisire una lettera di gradimento delle Autorità locali, la lettera di gradimento andrà richiesta all'Ambasciata italiana competente.

Fasi della procedura

6. La procedura pubblica di selezione, di regola, si articola in quattro fasi:
- a. verifiche amministrative;
 - b. valutazione politica e di sicurezza;
 - c. valutazione tecnica e/o economica;
 - d. valutazione finale.

La fase di valutazione politica e di sicurezza ha luogo solo per le iniziative che si realizzano, in tutto o in parte, nei Paesi partner.

7. Gli esiti di ciascuna fase sono comunicati mediante pubblicazione dell'elenco delle iniziative ammesse alla fase successiva sul sito web dell'Agenzia.

8. L'avviso pubblico può prevedere la presentazione preliminare di una sintesi dell'iniziativa (*concept note*). In tal caso, la valutazione tecnica e/o economica sarà

effettuata sulla *concept note*. Sulle *concept note* valutate positivamente è richiesta la presentazione della proposta completa che sarà oggetto di successiva valutazione finale.

Fase I (Verifiche amministrative)

9. L'AICS, ricevuta la documentazione richiesta, effettua le verifiche amministrative circa la sussistenza dei requisiti previsti nell'avviso pubblico.

10. Sono escluse dalle fasi successive tutte le iniziative che presentino documentazione mancante o non conforme a quanto stabilito dall'avviso pubblico.

Fase II (Valutazione politica e di sicurezza)

11. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle iniziative, completate le verifiche amministrative, l'Agenzia trasmette alle competenti Rappresentanze diplomatiche i documenti relativi alle iniziative che hanno superato la Fase I, per acquisire il parere sulle condizioni politiche e di sicurezza.

12. Le rappresentanze diplomatiche competenti esprimono il loro parere entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione. Ove il parere sia negativo, l'iniziativa non potrà essere ammessa alla fase successiva.

Fase III (Valutazione tecnica e/o economica)

13. La valutazione tecnica e/o economica contiene una conclusione in merito alla complessiva validità tecnica e/o economica dell'iniziativa. Entro 10 giorni dal termine della fase precedente, il Direttore dell'Agenzia nomina la Commissione incaricata della valutazione tecnica e/o economica della proposta completa o della *concept note*, di cui al precedente art. 8, ove prevista.

14 La Commissione è costituita da un numero dispari di componenti - compreso il Presidente.

15 Tutti i componenti della Commissione devono possedere adeguate conoscenze e competenze in materia di cooperazione allo sviluppo.

16. Prima di accettare la nomina, i componenti della Commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di conflitti di interesse.

17. Nel rispetto della normativa vigente - fermo restando che la discussione e l'attribuzione del punteggio devono avvenire esclusivamente nell'ambito delle sedute plenarie della Commissione - possono essere istituiti gruppi di lavoro.

18. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione riunita in plenaria sulle analisi svolte, con una proposta di attribuzione del punteggio. Successivamente, nell'ambito della medesima seduta, il Presidente apre il dibattito di approfondimento per ogni singola iniziativa, propedeutico alla decisione di attribuzione del punteggio definitivo.

19. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle.

20. I lavori della Commissione devono concludersi, entro 90 giorni dall'insediamento, con l'indicazione delle iniziative ammesse alla fase successiva, da pubblicarsi sul sito web dell'Agenzia.

21. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione sono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione relativa a ciascuna proposta o *concept note*, ove presente.

22. L'elenco delle iniziative valutate, eventuali griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti, anche se discordanti. Eventuali pareri contrastanti vanno adeguatamente motivati e riportati all'interno del verbale.

Fase IV (Valutazione finale)

23. Le proposte complete sulle iniziative ritenute ammissibili in fase di valutazione tecnica e/o economica, devono pervenire entro il termine indicato nell'avviso.

24. Entro 10 giorni dal completamento della fase di valutazione tecnica e/o economica, il Direttore dell'Agenzia nomina la Commissione incaricata di esaminare le iniziative e di

attribuire a ciascuna di esse un punteggio, secondo le modalità descritte nell'avviso pubblico.

25. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono descritte ai precedenti articoli da 14 a 19. I lavori della Commissione devono concludersi, entro 90 giorni dall'insediamento, con l'elaborazione della graduatoria e con l'indicazione delle iniziative ritenute finanziabili tenuto conto di tutte le disposizioni al riguardo contenute nell'avviso pubblico.

26. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione vengono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione relativa a ciascuna iniziativa.

27. La graduatoria, le griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti, anche se discordanti. Eventuali pareri contrastanti vanno adeguatamente motivati e riportati all'interno del verbale.

28. Entro 20 giorni dalla fine dei lavori della commissione, l'AICS sottopone all'approvazione del Comitato Congiunto il finanziamento delle iniziative selezionate sulla base della graduatoria elaborata dalla Commissione e dei fondi disponibili. Il Comitato Congiunto può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, per eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore, anche in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, ovvero in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.

29. I soggetti a cui sia stato concesso un contributo per la realizzazione di iniziative stipulano con l'AICS una Convenzione per la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività.

Altre disposizioni

30. Nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, gli avvisi pubblici possono prevedere, ove necessario per ragioni legate alla necessità di operare tempestivamente, lo svolgimento contemporaneo di alcune delle summenzionate fasi.

31. Quanto non previsto nel presente atto verrà disciplinato negli Avvisi pubblici e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.

II. MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DI CUI AL CAPO V
DEL DM 113/2015 CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI
SVILUPPO (art. 19 DM 113/2015)

Procedure comparative pubbliche (principi generali)

1. La realizzazione di iniziative di sviluppo, predisposte dall'AICS, può essere affidata ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art 26, comma 3 della L. 125/2014 mediante procedure comparative pubbliche (c.d. avvisi pubblici) predisposte dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e di cui l'AICS cura l'adeguata diffusione e pubblicità.

2. Gli elementi dell'avviso pubblico sono i seguenti:

- a) *aree geografiche, settori di intervento, obiettivi, risultati e attività dell'iniziativa;*
- b) *la dotazione finanziaria;*
- c) *il valore massimo delle singole iniziative;*
- d) *la descrizione sintetica dell'iter di approvazione delle proposte;*
- e) *le modalità per la presentazione delle proposte;*
- f) *i requisiti di partecipazione dei soggetti interessati;*
- g) *l'eventuale coinvolgimento di partner locali sia nella formulazione che nell'attuazione della proposta;*
- h) *la documentazione da presentare;*
- i) *i criteri di ammissibilità delle proposte;*
- j) *i modelli ed i fac-simile da utilizzare;*
- k) *il termine per la presentazione delle proposte;*
- l) *le modalità per la predisposizione della graduatoria;*
- m) *il punteggio minimo necessario per l'affidamento;*
- n) *le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione delle attività.*

3. La procedura di selezione delle proposte comprende verifiche amministrative e una valutazione tecnico economica. Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri definiti dall'avviso pubblico.
4. Le competenti Rappresentanze diplomatiche esprimono comunque un parere sulle condizioni politiche e di sicurezza connesse alla realizzazione delle specifiche proposte.
5. Gli esiti di ciascuna fase sono comunicati mediante pubblicazione dell'elenco delle proposte ammesse alla fase successiva sul sito web dell'Agenzia.
6. L'attribuzione del punteggio a ciascuna proposta avviene ad opera di una Commissione appositamente nominata dal Direttore, i cui componenti devono possedere adeguate conoscenze e competenze in materia di cooperazione allo sviluppo.
7. I soggetti a cui sia stata affidata la realizzazione di iniziative stipulano con l'AICS una apposita Convenzione per la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività.
8. Quanto non previsto nel presente atto, verrà disciplinato negli Avvisi pubblici e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.

III. CONDIZIONI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DI CUI AL CAPO V DEL DM 113/2015 e SOGGETTI LOCALI CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTERNAZIONALI DI EMERGENZA di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 125/2014 (art. 19 DM 113/2015)

Le iniziative di aiuto umanitario della Cooperazione Italiana sono realizzate secondo i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale, ed in particolare della Good Humanitarian Initiative, nonché tenendo conto delle Raccomandazioni formulate dall'OCSE-DAC all'Italia in sede di esame di Peer Review del 2014, degli esiti delle consultazioni globali per il World Humanitarian Summit e del rapporto dello High Level Panel on Humanitarian Financing.

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono attuati dall'Agenzia anche in collaborazione con i soggetti non profit, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza (art. 10, comma 1, della Legge 125/2014).
2. Le iniziative di **primissima emergenza** possono essere affidate a soggetti senza finalità di lucro che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) iscrizione nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014;
 - b) specifica e comprovata esperienza negli interventi di emergenza umanitaria;
 - c) effettiva presenza e operatività in loco (anche attraverso una ONG locale appartenente al medesimo network di soggetti iscritti all'elenco sopra citato).
3. Le iniziative di **emergenza** possono essere affidate, oltre che ai soggetti di cui al comma precedente, anche a soggetti locali senza finalità di lucro costituiti secondo la normativa locale, ivi incluse le ONG locali appartenenti al medesimo network di soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014.
4. Rispetto ai soggetti locali, le Sedi estere dell'Agenzia dovranno:
 - acquisire dalla competente Rappresentanza diplomatica parere favorevole sotto il profilo politico e di sicurezza;

- verificare che operino nel rispetto dei principi di efficacia degli aiuti ed in particolare dei principi fondamentali di Umanità, Neutralità, Imparzialità ed Indipendenza;
- accertare la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- accertare le capacità tecniche e logistiche.

Modalità di selezione dei progetti di primissima emergenza

5. Nelle prime ore successive all'avvio dell'iniziativa, l'Agenzia contatta - tramite PEC - i soggetti di cui al precedente punto 2, richiedendo entro 48h una proposta sintetica, che fornisca altresì dati aggiornati sulla presenza e operatività in loco.

6. Entro 48 ore dalla ricezione delle proposte stesse, l'Agenzia seleziona in base a criteri di efficienza ed efficacia una o più proposte con particolare riferimento a:

- capacità di operare in loco (capacità logistica e risorse umane);
- rapidità operativa rispetto all'area di intervento.

Modalità di selezione dei progetti di emergenza

7. L'affidamento di iniziative di **emergenza** viene effettuato tramite Avviso reso pubblico sul sito web dell'Agenzia, nonché sul sito web della Sede estera dell'Agenzia competente per l'area di intervento.

8. L'Avviso pubblico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) *quadro generale e strategico dell'iniziativa di emergenza;*
- b) *aree geografiche, settori di intervento, obiettivo generale e specifico e le macro azioni;*
- c) *dotazione finanziaria;*
- d) *descrizione sintetica dell'iter di approvazione delle iniziative;*
- e) *requisiti di ammissibilità (minimi):*
 - *specificata e comprovata esperienza negli interventi di emergenza umanitaria;*
 - *capacità di operare in loco secondo la normativa locale;*

- *approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità locali e/o Ministeri competenti;*
 - *conformità della proposta al quadro generale e strategico dell'iniziativa di emergenza nel suo complesso, ai settori di intervento, all'obiettivo generale e specifico ed alle macro azioni indicati nell'Avviso;*
 - *eventuali altre condizioni relative al contesto specifico dell'area di realizzazione degli interventi di emergenza;*
- f) modalità e termini per la nomina della commissione incaricata della valutazione delle proposte;*
- g) parametri di valutazione delle proposte e criteri di attribuzione dei punteggi;*
- h) modalità per la presentazione delle proposte;*
- i) clausole di esclusione;*
- j) documentazione da presentare a corredo della proposta;*
- k) documentazione da presentare prima della stipula della Convenzione;*
- l) durata delle attività di progetto;*
- m) indicazioni in materia di sicurezza;*
- n) modalità di erogazione, gestione, e rendicontazione;*
- o) modulistica.*

Procedure comparative pubbliche. Principi generali

9. La procedura comparativa avviene in loco presso le Sedi estere dell'Agenzia o presso la Rappresentanza diplomatica delegata alla gestione dei fondi di cooperazione.

10. Il termine per la presentazione delle proposte non può essere inferiore a 20 giorni. A fronte di condizioni di estrema urgenza, la Sede ha la facoltà di ridurre il suddetto termine fino a 10 giorni dandone adeguata motivazione.

11. Una Commissione appositamente nominata secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso pubblico e composta da un numero dispari di membri valuta le proposte ricevute secondo i parametri e criteri indicati nell'Avviso.
12. Il termine massimo per la durata delle attività di progetto da indicare tra i requisiti di partecipazione relativi alle proposte dovrà essere stabilito tenendo conto della durata del Programma di emergenza nel suo complesso.
13. La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra il termine per la presentazione delle proposte e l'approvazione definitiva degli interventi – non potrà avere durata superiore a 30 giorni.
14. La graduatoria delle proposte selezionate dovrà essere pubblicata, entro 10 giorni dall'approvazione definitiva, sul sito dell'Agenzia, nonché sul sito della Sede estera dell'Agenzia competente per l'area di intervento. L'elenco dovrà indicare per ciascuna proposta: il soggetto realizzatore, il titolo, il settore d'intervento e l'ammontare finanziato.
15. Le proposte approvate vengono finanziate nell'ambito dei fondi autorizzati con la delibera del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha dato avvio all'Iniziativa e secondo l'ordine della graduatoria.
16. La procedura di assegnazione dell'iniziativa si articola in due momenti successivi:
 - a) firma della Lettera d'incarico;
 - b) stipula della Convenzione.
 - a) La Lettera d'incarico è il documento con cui la Sede attesta che la proposta è stata ritenuta idonea al finanziamento e con cui il soggetto selezionato si impegna a eseguire l'intervento secondo quanto indicato nella documentazione ivi allegata, nonché a presentare la documentazione necessaria per la stipula della Convenzione. Tale Lettera deve essere firmata per accettazione dalla controparte;
 - b) dopo la firma della Lettera d'incarico, il soggetto selezionato potrà predisporre tutta la documentazione necessaria per la stipula della Convenzione. La

Convenzione è l'accordo tra la Sede ed il soggetto non profit che regola le modalità di esecuzione dell'iniziativa, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni e la cui sottoscrizione rappresenta l'inizio formale delle attività e, di conseguenza, l'eleggibilità delle spese e la durata dell'intervento.

17. E' fatta salva la facoltà per le Sedi di non ricorrere alla pubblicazione di un Avviso e di procedere direttamente alla firma di una Lettera d'incarico e successivamente alla stipula di un Disciplinare d'incarico con l'ente prescelto, nel caso in cui la Sede estera attesti, con atto motivato e previa apposita indagine documentata, che l'ente prescelto è l'unico tra quelli di cui al precedente articolo 3, in grado di realizzare l'intervento di emergenza.

Disposizioni finali e transitorie

18. Conformemente al principio generale di continuità delle attività di cooperazione, sancito dalla Legge 125/2014, gli Avvisi per le Iniziative di emergenza pubblicati entro il 31 dicembre 2015 continueranno a seguire le regole richiamate negli avvisi stessi, fatto salvo il passaggio di titolarità dai Capi Missione ai Direttori delle Sedi estere dell'Agenzia, laddove applicabile.

19. Fino alla piena operatività delle presenti procedure, comunicata dall'Agenzia mediante comunicazione nel sito web, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, la realizzazione delle iniziative di emergenza può essere affidata, secondo le procedure applicate prima del 31 dicembre 2015, a soggetti che a quella data erano iscritti nell'elenco delle ONG idonee.

20. Quanto non previsto nel presente atto verrà disciplinato negli Avvisi pubblici e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.